



COMUNE DI VIGGIANO


SPORTELLO PER LO SVILUPPO

Corso Guglielmo Marconi - 85059 Viggiano (PZ)
tel. 0975 311286 email: sportellounico@comuneviggiano.it



REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI OSPITALITA' TURISTICA

Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per la creazione di servizi di piccola ricettività extralberghiera denominata bed & breakfast



INDICE

- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Principali riferimenti normativi
- Art. 3. Definizioni
- Art. 4. Soggetti beneficiari
- Art. 5. Risorse finanziarie
- Art. 6. Requisiti di ammissibilità degli investimenti
- Art. 7. Interventi finanziabili
- Art. 8. Spese ammissibili
- Art. 9. Forma e intensità delle agevolazioni
- Art. 10. Modalità di presentazione delle domande
- Art. 11. Istruttoria delle domande
- Art. 12. Concessione delle agevolazioni
- Art. 13. Cumulabilità dei contributi
- Art. 14. Modalità di erogazione
- Art. 15. Rendicontazione
- Art. 16. Obblighi del beneficiario
- Art. 17. Proroghe e varianti
- Art. 18. Sospensione e revoca del contributo
- Art. 19. Ispezione e controlli
- Art. 20. Privacy
- Art. 21. Rinvio
- Art. 22. Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando, coerentemente con quanto previsto dalla Legge della Regione Basilicata n. 8 del 4 giugno 2008, intende favorire e sostenere la creazione, su tutto il territorio comunale, di servizi di piccola ricettività extralberghiera denominata “**Bed & Breakfast**” al fine di: ampliare l’offerta dei servizi turistici, di contribuire alla valorizzazione in chiave turistica delle risorse locali e di favorire la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni locali.

Art. 2 Principali riferimenti normativi

1. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379/5 del 28/12/2006.
2. Legge n.135 del 29 Marzo 2001 Riforma della legislazione nazionale del turismo;
3. Legge n.217 del 17 Maggio 1983 - Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica
4. Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 —Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.
5. Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 8 - Disciplina dell’attività di bed & breakfast
6. Regolamento per il Turismo Rurale approvato con DCR n.647 del 1 febbraio 2010, giusta L. R. n.17/2005 .

Art. 3 Definizioni

1. Ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell’art. 5 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata” e dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 8 “Disciplina dell’attività di bed & break” sono attività ricettive di **BED & BREAKFAST (B&B)** quelle a conduzione ed organizzazione familiare svolte in maniera occasionale e non imprenditoriale che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisibili, per un massimo di **quattro camere ed otto posti letto** totali. Tali limiti sono elevabili a **sei camere e 12 posti letto**, nel caso di attività ricettiva esercitata in immobili fisicamente separati ma **prossimi** rispetto all’abitazione principale del titolare nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati negli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili.
2. Ai fini del presente bando:
 - a. per immobile **prossimo** all’abitazione principale si intende un immobile “non distante più di 400 metri dall’abitazione principale”;
 - b. per “camera” si intende la sola stanza da letto attrezzata per il pernottamento ed eventualmente fornita di bagno.
3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 8 “Disciplina dell’attività di bed & break” gli esercizi di Bed & Breakfast sono di categoria “comfort” se provvisti del “servizio bagno” in camera e in possesso di almeno **sei** dei requisiti elencati nell’Allegato “II” alla suddetta Legge.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo i soggetti privati, residenti nel Comune di Viggiano, che svolgono o intendono svolgere l’attività di **B&B** destinando ad essa:
 - a. parte dell’abitazione principale in cui risultano residenti;
 - b. alloggi, o parte di essi, posti in immobili fisicamente separati ma **prossimi** rispetto all’abitazione principale (comma 2 – art. 2 della L. R. 4 giugno 2008, n. 8).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono:
 - a. avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla presentazione della domanda d’aiuto;
 - b. essere titolari del diritto ad eseguire gli interventi di adeguamento, ristrutturazione, ammodernamento dei locali destinati a tale attività.

Nel caso in cui l'intervento riguardi immobili non di proprietà i richiedenti dovranno presentare l'autorizzazione dei proprietari alla realizzazione delle opere.

3. Nel caso di beni immobili non in proprietà, la disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti deve derivare da contratti di affitto, di concessione in usufrutto o in comodato redatti in forma scritta, registrati a norma di legge ed aventi una scadenza determinata.
4. I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno, a pena di esclusione, essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e dichiarati espressamente nella medesima. Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle attività per almeno **10** anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la revoca della concessione, fatte salve le cause di forza maggiore.
5. L'offerta dei servizi di piccola ricettività potrà prevedere forme locali organizzative e coordinate di ospitalità, attraverso la creazione di consorzi o aggregazioni di operatori. Il consorzio, o altra forma aggregativa, potrà ricomprendere anche altre aziende ricettive alberghiere del paese, in modo da creare un microsystema locale di offerta turistica. Pertanto, il richiedente, qualora la sua attività faccia già parte di una forma organizzata di ospitalità dovrà presentare documentazione comprovante l'adesione, o in alternativa impegno formale ad aderire o a costituire un consorzio o altra aggregazione di operatori locali entro e non oltre la presentazione della prima domanda di anticipazione o pagamento.

Art. 5 Risorse finanziarie

1. In fase di prima applicazione, la dotazione finanziaria a corredo del presente avviso è di **€ 200.000** a valere sullo stanziamento
2. Il comune di Viggiano si riserva di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

Art. 6 Requisiti e caratteristiche minime dei locali e degli immobili oggetto di investimenti

1. I locali destinati all'attività **Bed & Breakfast** devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dallo strumento urbanistico comunale vigente, nonché l'adeguamento alla normativa di pubblica sicurezza vigente.
2. La superficie minima delle camere viene stabilita in **otto metri** quadrati per le camere da un posto letto, in **dodici metri quadrati** per le camere a due posti letto, in ulteriori **quattro metri** quadrati per ogni letto aggiunto.
3. L'accesso alla camera deve essere indipendente da altri locali.

Art. 7 Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed ammodernamento e arredamento dei locali destinati o da destinarsi ad attività di **B&B**, non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **ristrutturazione**: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti;
 - b. **adeguamento ed ammodernamento**: le opere aventi solo rilevanza edilizia e non urbanistica, dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelle dirette a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici, coerentemente con la destinazione d'uso residenziale;
 - c. **arredamento**: l'acquisto di arredi ed attrezzature nuovi di fabbrica.
3. Gli interventi finanziabili debbono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
4. Nel caso di interventi ricadenti in aree rurali e nel centro storico, le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona con l'utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali, evitando cromatismi incompatibili con il contesto naturale e/o edilizio.

5. Nel caso di opere murarie con destinazione d'uso promiscua, i costi comuni devono essere proporzionalmente imputati ai locali destinati all'attività agevolata. imputati

Art. 8 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo riguardanti:
- spese di progettazione e direzione dei lavori finalizzate all'adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'immobile adibito a **B&B**, nel limite massimo del **10%**;
 - spese per lavori, impianti e materiali finalizzate all'adeguamento, ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile adibito a bed and breakfast nel limite massimo del **70%** dell'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni;
 - spese per l'acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica destinati ai locali adibiti a bed and breakfast strettamente connessi e dimensionati all'attività medesima;
 - acquisto di hardware e software necessario per la partecipazione alla rete di operatori turistici e per la gestione dei servizi di ricettività;
 - IVA se questa rappresenta un costo.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese per:
- acquisto di immobili;
 - nuove costruzioni;
 - acquisto di materiale/attrezzature usate;
 - acquisti di materiali di consumo;
 - imposte e tasse.

Art. 9 Forma ed intensità delle agevolazioni

1. I contributi sono concessi in forma di contributo in conto capitale fino al **50 per cento** della spesa ammissibile, con un tetto massimo di :
- categoria "**standard**": **3.000** euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 36.000 euro;
 - categoria "**comfort**": **4.000** euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 48.000 euro.
2. I tetti massimi di cui al punto 1 possono avere i seguenti incrementi:
- maggiorazione del **20%** per interventi nel centro storico;
 - maggiorazione del **10%** in caso di esecuzione di interventi volti al rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*).
 - maggiorazione del **5%** in caso di partecipazione ad aggregazioni di operatori di cui al comma 5 dell'art. 4.

Art. 10 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)

3. La domanda di contributo redatta, a pena di inammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal soggetto cui è riconosciuto il diritto di eseguire gli interventi ai sensi dell'articolo 4, è presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata al protocollo del Comune di Viggiano – Sportello per lo sviluppo Via Roma, 51 85059 Viggiano (PZ), a partire dal 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e sino a tutto il **31/12/2013**.
4. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
5. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

- b. relazione illustrativa dell'intervento proposto redatta da un tecnico progettista abilitato;
 - c. la documentazione necessaria a comprovare, ai sensi dell'articolo 4, la disponibilità del bene oggetto dell'intervento per la durata del vincolo di destinazione decennale, da parte del soggetto cui è riconosciuto il diritto di eseguire gli interventi;
 - d. elaborati tecnici progettuali di livello definitivo che illustrano: l'intervento proposto, il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 6 ed il costo complessivo dell'intervento desunto da apposito computo metrico dei lavori redatto adottando il vigente prezziario regionale e da eventuali preventivi redatti da ditte specializzate, completo di quadro economico riassuntivo dell'intera spesa da sostenere per l'iniziativa oggetto di richiesta di aiuto;
 - e. documentazione fotografica (degli interni e dell'esterno dell'immobile) con estratti di mappa e planimetrie idonee ad identificare l'immobile oggetto dell'intervento e, qualora non coincidente, anche l'immobile in cui è l'abitazione principale del richiedente oltre che la loro posizione relativa al fine di verificarne la prossimità;
 - f. copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per gli interventi non assoggettati al permesso di costruire, o copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) se già in possesso dell'istante;
 - g. in subordine alla documentazione di cui alla lettera f), dichiarazione rilasciata dal tecnico progettista abilitato, contenente l'indicazione del procedimento di autorizzazione edilizia necessario per l'avvio dei lavori ed i termini previsti per la sua conclusione;
6. In caso di interventi aventi ad oggetto il solo acquisto di arredi ed attrezzature, l'istante allega la sola documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), mentre l'elaborato d) è sostituito da un progetto di arredo e dal preventivo di spesa per l'acquisto degli arredi ed attrezzature.
7. Nella domanda l'istante altresì dichiara:
- a. di avere la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento o in una sua pertinenza o di avere la residenza in un immobile **prossimo** a quello oggetto dell'intervento da cui non dista più di 400 metri ;
 - b. di avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento in quanto soggetto a cui è riconosciuto il diritto di eseguire gli interventi ai sensi dell' articolo 4;
 - c. gli eventuali altri contributi, agevolazioni o benefici pubblici, comunque denominati, ottenuti per gli stessi interventi, o per l'acquisto, la costruzione o l'esecuzione di lavori sullo stesso immobile oggetto di contributo, con indicazione del soggetto concedente, della data, dell'importo ricevuto e della normativa di riferimento.

Art. 11 Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande pervenute con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 10, è effettuata dallo Sportello per lo Sviluppo ed è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità dell'intervento, anche mediante sopralluoghi o mediante la richiesta di documentazione integrativa.
2. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria richiede ulteriore documentazione sostitutiva o integrativa assegnando all'istante un termine di trenta giorni per la regolarizzazione o integrazione, scaduto inutilmente il quale si procede d'ufficio all'archiviazione della medesima.
3. L'istruttoria è conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è sospeso nel caso di cui al comma 2.

Art. 12 Concessione delle agevolazioni

1. I contributi sono concessi con Determina del Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo, entro trenta giorni dalla positiva conclusione dell'istruttoria e determinazione della spesa ammissibile a contributo. L'importo del contributo sarà commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9.
2. Nella Determina del Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo di concessione del contributo sono fissati i termini per l'ultimazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo (di norma 12 mesi) e gli ulteriori termini per la presentazione della relativa rendicontazione (di norma 4 mesi).

3. L'istruttoria e la successiva eventuale concessione del contributo è avviata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 13 Cumulabilità dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi del presente avviso, sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, nei limiti previsti dalle norme medesime.
2. I contributi concessi ai sensi del presente avviso non sono cumulabili con quelli già concessi dal Comune di Viggiano a valere su precedenti bandi qualora gli interventi non siano ancora ultimati e definitivamente accertati e liquidati.

Art. 14 Modalità di erogazione

1. Il finanziamento in conto capitale concesso sarà erogato nel seguente modo:
 - a. una anticipazione pari al 50 per cento del contributo riconosciuto su richiesta del beneficiario;
 - b. il saldo sarà erogato dopo la presentazione della documentazione di cui al successivo art. 15.
2. L'anticipazione è rilasciata dietro presentazione di istanza a cui deve essere allegata una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa, di importo pari all'anticipazione, contenente espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'organo concedente il contributo.
3. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione del rendiconto e del certificato di regolare esecuzione e della conseguente approvazione e liquidazione della rata di saldo.
4. Lo sportello per lo sviluppo disporrà controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori/ interventi eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
5. Qualora lo sportello per lo sviluppo valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, lo sportello dispone l'archiviazione del procedimento.
6. La Giunta comunale con apposita delibera fisserà i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Art. 15 Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione delle spese e della richiesta della rata di saldo, i soggetti beneficiari dichiarano di aver iniziato l'attività di **bed and breakfast** mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della vigente normativa in materia e presentano entro il termine stabilito nel decreto di concessione dell'incentivo, la seguente documentazione:
 - a. prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
 - b. certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti alla relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto in caso di interventi comportanti lavori;
 - c. certificato di agibilità della struttura finanziata e, per gli impianti, gli estremi di omologazione o di certificazione rilasciati dalle aziende produttrici attestanti le caratteristiche tecniche e la vita utile dell'impianto stesso;

- d. copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata da una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 16 Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni è tenuto a:
 - a. iniziare l'attività di **bed and breakfast** entro il termine previsto per la rendicontazione di cui all'articolo 12; il Comune di Viggiano potrà effettuare sopralluoghi per verificare l'effettivo avvio dell'attività di bed and breakfast nei termini previsti;
 - b. comunicare allo sportello per lo sviluppo, unitamente alla comunicazione di accettazione del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., il numero di conto corrente dedicato con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - c. produrre, nel caso di realizzazione di opere murarie, entro 6 mesi data di ricezione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, le necessarie autorizzazioni edilizie per l'esecuzione delle medesime;
 - d. ultimare il piano di investimento agevolato entro il termine perentorio di 24 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione. Lo sportello per lo sviluppo può, per motivate esigenze, differire il termine di ultimazione del piano d'investimento. La data di ultimazione del piano d'investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - e. comunicare allo sportello per lo sviluppo l'ultimazione del piano di investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al piano d'investimento, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi 60 giorni;
 - f. non alienare, cedere o distogliere dall'uso i beni mobili acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 10 anni dal completamento delle operazioni. E' consentita la sostituzione di impianti o attrezzature e arredi divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata allo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano per la relativa autorizzazione.
 - g. mantenere la destinazione d'uso del bene oggetto del contributo per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art. 17 Proroghe e varianti

1. In corso d'opera sono ammesse variazioni al progetto presentato, purché vengano tempestivamente comunicate dal soggetto beneficiario allo Sportello per lo Sviluppo ed espressamente autorizzate.

Art. 18 Sospensione e revoca del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa in ogni caso in cui si abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del medesimo possa non essere raggiunto.
2. Il contributo è revocato qualora:
 - a. siano state rese dichiarazioni false ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b. l'iniziativa per la quale il contributo sia stato concesso non è realizzata;
 - c. l'attività di **bed and breakfast** non sia iniziata nel termine previsto dal decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione;
 - d. non sia rispettato il vincolo di destinazione decennale di cui all'articolo 12;
 - e. il progetto presentato abbia subito variazioni non comunicate ed espressamente autorizzate dallo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano;
 - f. siano scaduti i termini previsti per l'ultimazione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione senza tempestive richieste di proroghe adeguatamente motivate.

Art. 19 Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 20 Privacy

1. I dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dal Comune di Viggiano per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora il Comune di Viggiano debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viggiano - Sportello per lo Sviluppo con sede in Via n. - 85059 Viggiano (PZ).
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo.
5. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Viggiano.
6. Il Comune di Viggiano, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul sito web www.comuneviggiano.it.

Art. 21 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di cui quella elencata all'art. 2 del presente Avviso costituisce principale riferimento.

Art. 22 Disposizioni finali

1. Il Comune di Viggiano provvederà ad istituire sul sito web www.comuneviggiano.it una sezione dedicata al presente avviso ed alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte dello Sportello per lo Sviluppo in merito ai quesiti inoltrati dai potenziali beneficiari. Tali risposte integreranno il contenuto del presente Avviso
2. Nella stessa sezione sarà resa disponibile la legislazione di riferimento e la modulistica.
3. La struttura Comunale competente dell'attuazione e la gestione del presente Avviso Pubblico è lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano.